

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2294

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTUZZI, BOZZI, SERRENTINO, PATUELLI, STERPA,
BASLINI, FACCHETTI, D'AQUINO, DE LUCA, FERRARI
GIORGIO, ZANONE**

Presentata il 21 novembre 1984

**Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 346, sull'usucapione
speciale per la piccola proprietà rurale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La modifica alla legge sull'usucapione speciale per la piccola proprietà interessa, in particolare, la pubblicazione e la notifica del riconoscimento dell'agevolazione della proprietà di fondi rustici di cui all'articolo 1159-bis del codice civile

La presente proposta di modifica che riguarda il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346, è formata da un articolo unico e prevede la pubblicazione dell'istanza di riconoscimento della proprietà oltre che nell'albo del comune nel cui territorio sono situati i fondi e nell'albo della pretura, anche nell'albo del consolato generale dello Stato in cui risulta emigrato il titolare di diritti reali sull'immobile

È previsto, inoltre, che qualora sia conosciuto il domicilio dell'interessato nello Stato estero, il console competente per

territorio debba notificargli direttamente l'istanza

La presentazione di una tale proposta di legge si è resa necessaria constatando che un notevole numero di fondi acquisiti per usucapione risultavano di proprietà originaria di cittadini italiani emigrati all'estero i quali, non essendo stata loro notificata la richiesta di riconoscimento di acquisizione di proprietà per usucapione sui propri fondi avanzata da terzi, al loro rientro in Italia, si sono trovati di fronte alla spiacevole sorpresa di trovare usucapita la loro proprietà

La presente proposta è finalizzata, quindi, ad evitare tali inconvenienti che costituiscono un notevole pregiudizio per quanti spinti ad abbandonare forzatamente il paese di origine per trovare lavoro all'estero, ritornano dopo molti anni ignari dell'ormai irreparabile pregiudizio subito

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346, sono inseriti i seguenti:

« La richiesta di riconoscimento della proprietà, qualora colui che nei registri immobiliari figuri come titolare di diritti reali sull'immobile risulti emigrato, deve essere affissa all'albo del consolato generale dello Stato in cui il cittadino è emigrato.

L'autorità consolare nel caso sia a conoscenza del domicilio del cittadino emigrato nei confronti della cui proprietà è stata presentata l'istanza di usucapione, provvede a darne comunicazione all'interessato ».